

Università degli Studi Roma Tre

SCHEMA DI CONTRATTO

di appalto dei servizi assicurativi - Lotto n.....

“oggetto dell'appalto di riferimento”

TRA

L'*Università degli Studi Roma Tre* (di seguito denominata “*Università*”) con sede in Roma, Via Ostiense n. 133, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, legalmente rappresentata, secondo il disposto dell’art. 22 dello Statuto dell’Università, dal Direttore Generale *pro-tempore*, Arch. Alberto Attanasio, nato a XXX il XXX e domiciliato, per la carica, ove sopra;

E

La società XXX (di seguito denominata “*Appaltatore*”), con sede legale in XXX, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di XXX n. XXX, legalmente rappresentata da XXX, nato a XXX, C.F. XXX, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Appaltatore, che interviene nel presente Contratto in qualità di XXX;

PREMESSO

Che il Consiglio di Amministrazione dell’Università, con delibera del 24/04/2024, ha disposto l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Università degli Studi Roma Tre, articolata in n.6 lotti, per gli anni 2024/2026, prorogabile per un ulteriore annualità, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’articolo 108, comma 5 del Codice per un premio annuo complessivo presunto pari a euro **€ 860.670,00** al netto delle imposte assicurative;

- Che, a tal fine, il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali

della Comunità Europea in data 17/05/24, ed è stato pubblicato sulla banca dati dei contratti pubblici Anac e sul profilo del committente;

- Che l'Appaltatore è risultato primo classificato nella procedura di gara di cui al lotto n.;
- Che il lotto n. è stato aggiudicato con Decreto del Dirigente n. XXX del XXX, previa verifica della proposta di aggiudicazione;
- (eventuale) Che in data XXXX le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice, fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del medesimo Codice

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto di Polizza (di seguito denominato "CSA"), così come modificato in sede di offerta dall'Appaltatore e i documenti di offerta dell'Appaltatore, ai quali si rinvia nei seguenti articoli. Tutti i sopra citati documenti vincolano all'osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni in essi espressi.

In caso di difformità tra le prescrizioni del presente Contratto e i documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

CAPO I - DEFINIZIONE DELL'APPALTO

Art. 2 - Oggetto

L'Università affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto per i servizi assicurativi relativi al

lotto n.... “.....”.

Coperture oggetto dell'appalto - Oggetto dell'appalto è la copertura assicurativa relativa a “.....” così come meglio specificata all'art. 2.1 del CSA a fronte del pagamento da parte dell'Università dell'importo di cui all'Art. 4 del presente Contratto.

L'Appaltatore assume il rischio di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto e garantisce l'esecuzione delle prestazioni medesime attraverso la polizza assicurativa.

Art. 3 – Durata

Il presente contratto ha la durata di **ventiquattro mesi**, con decorrenza dal 31 luglio 2024, ovvero dalla data indicata nel Verbale di avvio del servizio, e la polizza che da esso origina ha la medesima durata e scadenza, ove non diversamente espressamente previsto.

Si conviene tra le parti che, ove ritenuto conveniente in relazione alle proprie valutazioni tecniche ed economiche, l'Università ha la facoltà di esercitare un'opzione di proroga per un periodo ulteriore di 12 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs 36/2023, alle medesime condizioni normative ed economiche, da comunicare tramite PEC all'appaltatore almeno 3 mesi prima della scadenza.

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non dovesse accettare la richiesta proroga avanzata dall'Università, comunque si impegna a concedere la proroga tecnica di cui al comma successivo.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto è consentito al Contraente di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e comunque fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in *pro-rata temporis*

rispetto al premio annuale in corso.

Qualora l'Università non manifesti l'intenzione di avvalersi di una o entrambe le suddette opzioni di proroga del contratto, il presente Contratto, la polizza che da esso origina cesserà alla naturale scadenza, senza obbligo di disdetta da parte dell'Università stessa.

Art. 4 – Importo e revisione del prezzo

Il premio annuo relativo alla copertura di cui al precedente art. 1, ammonta a Euro
(importo del lotto di interesse ribassato) al netto delle imposte assicurative.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi).

Inoltre, come indicato all'art. 1.5 di ciascun capitolato di polizza, al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo 1.1 "*dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – variazione del rischio*", l'Appaltatore, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare alla stazione appaltante il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio e **richiedere motivatamente**, ai sensi dell'art. 120 del Codice, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

L'Università, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, deciderà in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvederà alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, l'Appaltatore potrà esercitare il diritto di recesso (vedi Art.18).

Art. 5 – Pagamenti

L'Università è tenuta al pagamento anticipato del premio annuale stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una tolleranza di mora di 60 giorni.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

In caso di mancato pagamento del premio entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del pagamento, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dall'Appaltatore, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 l'Appaltatore da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dall'Università direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che

conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria dell'Università a condizione che gli estremi dell'atto siano comunicati alla Società.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che l'Università deve effettuare in capo all'Appaltatore della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker.

Art. 6 – Regolazione dei premi

Ai sensi dell'art 1.16 del Capitolato di Polizza (1.17 per il lotto 5) , il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi forniti dalla Società in sede di offerta economica, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati.

Il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi sopra indicati.

(per i lotti 2,3,4,5 e 6)

Il premio sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo o minor periodo, L'Università deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Compagnia (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla

data di ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Compagnia rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto.

Se nel termine di cui sopra l'Università non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Compagnia deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo dell'Università di adempiere ai suoi obblighi, e salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Università non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

L'Appaltatore ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Università è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Resta convenuto che il premio indicato in sede di offerta deve intendersi premio minimo comunque acquisito dall'Appaltatore

(per il solo Lotto 1)

È convenuto che si riterranno automaticamente garantiti tutti i beni che l'Università dovesse acquisire, a qualsiasi titolo, dopo la decorrenza della presente polizza.

I capitali assicurati vengono indicati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa, o minor periodo assicurativo, per gli importi che risulteranno in aumento, oppure in diminuzione, fino ad un massimo del 20% delle rispettive somme assicurate.

L'Appaltatore si impegna quindi a ritenere garantito un ulteriore capitale pari al 20%.

Eventuali aumenti eccedenti il 20% saranno oggetto di specifica pattuizione tra le Parti, fermi i tassi di premio indicati in polizza.

In caso di trasloco, la copertura è prestata sia per la località originaria, sia per la nuova località, per tutta la durata del trasloco, dopodiché continua solo per la nuova località sempreché non sussista più alcun interesse dell'assicurato presso quella originaria.

Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, L'università si impegna a fornire le somme aggiornate, comprensive di eventuali alienazioni. L'Appaltatore provvederà alla regolazione del premio sia per i beni acquisiti nel periodo pregresso di riferimento per i quali le garanzie sono state automaticamente estese, sia per i beni oggetto della specifica comunicazione di cui sopra, sia per i beni oggetto di alienazione.

L'Appaltatore emetterà:

- ❖ appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del premio;
- ❖ appendice di regolazione del premio relativa all'annualità trascorsa conteggiata al 50%

Per gli enti acquisiti temporaneamente dall'Università durante il periodo assicurativo, quest'ultima comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi sulla base dei dati forniti, l'Appaltatore provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato.

Resta convenuto che nel caso in cui entro il termine di cui sopra l'Università non fornisca il valore aggiornato delle somme da assicurare, l'appaltatore automaticamente intenderà non sopraggiunta alcuna variazione.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 60 giorni dal ricevimento da parte dell'Università della corretta appendice di regolazione emessa dalla Società appaltatrice.

Qualora l'aggiornamento delle somme assicurate comporti una diminuzione delle stesse, l'Appaltatore provvederà altresì a rimborsare all'Università il maggior premio pagato, al

netto dell'imposta governativa in quanto già versata all'erario, entro 60 giorni dal ricevimento da parte dell'Università della corretta appendice di regolazione emessa.

Art. 7 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore assume pienamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto dovranno essere registrati su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. e dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente – salve le eccezioni previste dalla citata normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamenti devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Università, o da eventuali subcontraenti, il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC.

L'Appaltatore ha provveduto a comunicare all'Università gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al presente articolo nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Università procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui al successivo Art.17 del presente Contratto (risoluzione).

CAPO II – ESECUZIONE DEL'APPALTO

Art. 8 – Modalità di esecuzione del servizio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, le modalità di esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto e di tutte le prestazioni ad esso correlate - quali, a mero scopo esemplificativo, la gestione dei relativi sinistri e la liquidazione dei danni - sono prescritte in dettaglio nel CSA di polizza e allegati, nonché nei documenti costituenti l'offerta dell'Appaltatore, citati all'Art. 1 del presente Contratto.

In caso di **Coassicurazione** si applica quanto disciplinato dall'art. 1.12 del CSA (per il lotto 5 dall'art. 1.13 del CSA).

Art. 9 – Gestione del contratto - Clausola Broker

L'Università dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo De Besi Di Giacomo S.p.A. in qualità di broker ai sensi della Legge 28.11.1984 n.792 e del D. Lgs. 209/2005.

Nel caso di Coassicurazione ex art. 1911 del C.C., il Broker tratterà con la Società Delegataria la quale informerà le Società Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria.

L'università e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato; pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, si dà e si prende atto che ogni comunicazione fatta dall'Università /Assicurato al Broker si intenderà come fatta all'Appaltatore e viceversa, mentre ogni comunicazione fatta dal Broker all'Appaltatore si intenderà come fatta dall'Università/Assicurato stesso.

Si conviene espressamente che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Società appaltatrici con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 10% (dieci per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo

aggiuntivo per L'Università, e andrà dall'appaltatore assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.

Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. L'Appaltatore, inoltre, riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato.

Per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto, le modalità di gestione del contratto ed i rapporti tra l'Università, l'Appaltatore e il Broker sono puntualmente indicati nel CSA

Art. 10 – Divieto di cessione - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore e alla Cassa di assistenza di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 17 del presente Contratto.

Art. 11 a – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa

[da inserire se l'Appaltatore non ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto] Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore e alla Cassa di assistenza di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 17 del presente Contratto.

oppure

Art. 11b – Subappalto

[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto] - L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nella documentazione di gara, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ . Per tutto quanto riguarda la disciplina del subappalto si rinvia all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

CAPO IV – GARANZIE DI ESECUZIONE

Art. 12 – Cauzione definitiva

L'Appaltatore ha provveduto a costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, mediante polizza fideiussoria per l'importo di euro XXX, rilasciata da XXX e attestata con documento n. XXX del XXX.

La garanzia sarà pienamente svincolata solo a seguito del completo perfezionamento delle obbligazioni contrattuali, ivi compreso l'invio del dettaglio dei sinistri di cui all'art. 1.14 del CSA.

Per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione, si rinvia all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

CAPO V - RESPONSABILITÀ DELLA PARTE APPALTATRICE

Art. 13 – Rapporti sui dettagli dei sinistri

L'Appaltatore si impegna a fornire all'Università, entro sessanta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, nonché in ogni caso in caso di risoluzione anticipata o recesso dal contratto, il dettaglio dei sinistri relativo alle polizze oggetto del presente appalto, secondo le modalità prescritte nell'art. 1.14 del CSA.

Art. 14 – Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiarano di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, e di obbligarsi, a propria cura e spese,

all'osservanza delle norme vigenti nonché a quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università, come espressamente previsto dal CSA. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea.

Art. 15 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa

L'esecuzione del presente Contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici e nella materia oggetto del servizio.

L'appalto è, inoltre, soggetto all'osservanza della normativa in materia di salvaguardia dell'occupazione, dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro vigenti per l'area dell'appalto, di ogni altra normativa cui il CSA faccia, anche implicitamente, riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente "Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità" dell'Università.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai rispettivi collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre" consultabile sul sito web istituzionale della Stazione appaltante al seguente indirizzo internet: http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene, e che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente Contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con le modalità di cui all'Art. 17 del presente Contratto.

CAPO VI – VIOLAZIONE E SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO

Art. 16 – Inadempimenti e penali

Il servizio oggetto del presente Contratto sarà soggetto a verifiche di conformità, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023.

La mancata trasmissione del dettaglio dei sinistri di cui al precedente art. 13 comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 1.14 del CSA, con le modalità ivi previste.

Art. 17 – Risoluzione e clausole risolutive espresse

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei casi e con le modalità espressamente previsti (*per i lotti 3-4-5*) dall'art. 1.21 del CSA (*per i lotti 1-2-6*) dall'art.1.20 del CSA, nonché dall'Art.7, dall'Art.10, dall'Art.11a e dall'Art.15 del presente Contratto, che configurano, ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo del Codice civile, inadempimenti gravi e sostanziali. Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante allorché l'Università comunichi a mezzo PEC all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale.

La risoluzione opera, altresì, nei casi e con le modalità previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

In tutti i sopra indicati casi di risoluzione, l'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente Art. 12 del presente Contratto, salvo, in ogni caso, il diritto dell'Università a richiedere il pagamento delle penali eventualmente maturate e il risarcimento per i maggiori danni subiti e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

Per tutto quanto riguarda le ulteriori cause e le modalità di risoluzione del presente Contratto, si richiama quanto prescritto dal CSA e dalla normativa attualmente vigente.

Laddove sussistano le condizioni previste dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, troveranno applicazione le disposizioni previste dal medesimo articolo in merito al completamento del servizio.

Art. 18 – Recesso

Le ipotesi e le modalità di esercizio del diritto di recesso dell'Appaltatore sono prescritte in dettaglio all'art. 1.6 del CSA.

Art. 19 – Obbligo di riservatezza

L'Appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza, come espressamente richiamato (*per i lotti 3-4-5*) dall'art. 1.21 del CSA (*e per i lotti 1-2-6*) dall'art. 1.22 del CSA, al quale si rinvia.

CAPO VIII – NORME FINALI

Art. 20 – Comunicazioni

Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente il presente Contratto per la quale non sia stata pattuita una forma specifica si intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa presso l'indirizzo PEC indicato dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Università eventuali variazioni di indirizzo o di recapito PEC e, in assenza di ciò, l'Università considererà come correttamente notificati all'Appaltatore tutti gli atti inviati presso l'indirizzo sopra indicato.

Art. 21 – Norme sopravvenute

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l'Appaltatore, questi rinunci a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in

essere.

Art. 22 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipula del presente Contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto e inerenti all'appalto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico della Stazione appaltante, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii.. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Art. 23 – Responsabile unico del progetto e direttore esecutivo del contratto

Il Responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Gabriella Alì

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Daniela Mettimano.

Roma _____

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

IL DIRETTORE GENERALE, Arch. *Alberto Attanasio*

PER LA SOCIETÀ _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE, _____

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le clausole contenute nell'**Art. 3 – Durata; Art. 5 – Pagamenti; Art. 7 – Obblighi di tracciabilità**

dei flussi finanziari; Art. 9 – Gestione del contratto - Clausola Broker; Art. 10 –
Divieto di cessione - Clausola risolutiva espressa; Art. 11 a – Divieto di subappalto
– Clausola risolutiva espressa; Art. 15 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti;
Art. 16 – Inadempimenti e penali; Art. 17 – Risoluzione e clausole risolutive espresse;
Art. 21 – Norme sopravvenute; del presente Contratto.

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

IL DIRETTORE GENERALE, *Arch. Alberto Attanasio*

PER LA SOCIETÀ _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE, _____
